



AGENZIA REGIONALE PER LE  
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  
ARPAL-PUGLIA

## DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 155 del 25.10.2022 del Registro dei Decreti

Oggetto: D.C.S. n. 25 del 02.09.2019 – Incarichi legali esterni - Modifica della disciplina per il conferimento degli incarichi mediante il sistema della c.d. *short list* di professionisti e dello Schema di “Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza” nelle controversie in cui è parte l’Arpal-Puglia.

L’anno 2022, addì 25 del mese di ottobre in Bari, nella sede dell’ARPAL-Puglia

### IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale, sulla base dell’istruttoria svolta dal Dirigente dell’U.O. Coordinamento di Staff – Area Affari Legali espone.

#### PREMESSO

- che la Regione Puglia, con deliberazione di Giunta n. 2848 del 20/12/2011, in attuazione delle novelle legislative in materia di professioni introdotte dall’art. 3, comma 5, lettera d), del D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito con L. n. 148 del 14/09/2011, e dall’art. 10, comma 12, della legge n. 183 del 12/11/2011, ha stabilito le nuove condizioni di conferimento degli incarichi legali esterni, approvando contestualmente un primo schema di convenzione tipo da sottoscrivere con il professionista all’atto del conferimento dell’incarico.
- che con la citata deliberazione è stato recepito il principio della pattuizione preventiva dei compensi, da determinarsi sulla base dei parametri della complessità dell’incarico, dell’importanza dell’opera e, al minimo, del decoro della professione;
- che il D.L. n. 1 del 24/01/2012, convertito con L. n. 27 del 24/03/2012, all’art. 9, comma 4, ha ribadito la necessità che il compenso sia pattuito al momento dell’incarico professionale, ponendo in capo al professionista l’onere di rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e indicando i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale;

- che ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso del professionista, il citato art. 9, comma I, rinvia ad apposito Decreto del Ministro della Giustizia, *medio tempore* intervenuto in data 20/07/2012 ed in vigore dal 23/08/2012 (D.M. n. 140/2012);
- che i criteri fissati da tale provvedimento normativo, ancorché non direttamente applicabili nei rapporti tra professionista e cliente e sebbene riferiti alla sola liquidazione giudiziale dei compensi, hanno costituito un significativo riferimento su cui fondare, sia pure in via analogica, la predeterminazione dei compensi, come stabilito nella successiva DGR n. 1985/2012;
- che con questo provvedimento, inoltre, la Regione ha stabilito, per quanto qui di interesse ed applicabile, che il compenso venga predeterminato e pattuito attraverso la stipula di una nuova convenzione conforme allo schema allegato allo stesso provvedimento, con possibilità, all'atto del conferimento dell'incarico al professionista, di corrispondere un acconto, nella misura del 30% del compenso pattuito, oltre IVA e CPA, e un importo pari al contributo unificato, ove dovuto, rinviando alla liquidazione del saldo il rimborso delle spese vive documentate e senza possibilità di revisioni in aumento dei compensi concordati;
- che successivamente, la Regione Puglia, con ulteriore Deliberazione di Giunta n. 469 del 27/03/2018 (*"Incarichi legali esterni. Art. 13-bis della L 31.12.2012 n. 247. Integrazione alle DGR n. 2848 del 20.11.2011, n. 1985 del 16.10.2012 e n. 2697 del 14.12.2012"*), ha adeguato la disciplina del conferimento degli incarichi ai legali esterni al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., nonché al principio dell'equo compenso di cui all'art. 13-bis della L. n. 247 del 31.12.2012, aggiunto dall'art. 19-quaterdecies della legge di conversione n. 172 del 4.12.2017 e successivamente modificato in sede di legge di bilancio 2018, n. 205 del 27.12.2017;
- che a tal fine, la Giunta Regionale ha stabilito:
  - a) che il compenso da pattuire in sede di conferimento dell'incarico deve essere determinato applicando i **parametri medi** vigenti al momento del conferimento dell'incarico, come previsti dal D.M. n. 55/2014 ed eventuali successivi decreti integrativi o modificativi, ragionevolmente **decurtati del 50%**;
  - b) che per gli incarichi di patrocinio conferiti ad avvocati del libero foro, a far data dalla entrata in vigore dell'art 19-quaterdecies della L. n. 172/2017, in ipotesi di **liquidazione delle spese di lite in favore dell'Amministrazione**, a seguito di provvedimento giudiziale divenuto definitivo, spetti all'avvocato esterno la maggior somma tra l'importo pattuito nella convenzione di incarico sottoscritta e quella liquidata dal Giudice in danno del soccombente, solamente ove quest'ultima risulti effettivamente recuperata ed introitata al bilancio dell'Ente; in questa specifica ipotesi, il termine di conclusione del procedimento di liquidazione della maggior somma rispetto al compenso pattuito in convenzione decorre dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento giudiziale favorevole;
  - c) l'integrazione dello schema-tipo di convenzione di incarico professionale con una clausola che specifichi che: *"A seguito di sentenza o altro provvedimento giudiziario favorevole, divenuto definitivo, recante la condanna della controparte a rifondere all'Ente regionale le spese di giudizio, spetta all'avvocato officiato la maggior somma tra l'importo pattuito in convenzione e quella liquidata dal Giudice in danno del soccombente, solamente ove quest'ultima risulti effettivamente recuperata ed introitata al bilancio dell'Ente. Il termine di conclusione del procedimento di liquidazione di tale maggior somma decorre pertanto dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento giudiziale favorevole"*; nello stesso schema-tipo di convenzione di incarico professionale deve essere previsto il rimborso delle **spese generali** nella misura percentuale stabilita dai parametri vigenti.
- che in sede di prima applicazione della suddetta disciplina, con riferimento alle cause di valore indeterminabile, alle cause di valore determinato superiore ad € 520.000,00 di cui all'art. 6 del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., nonché con riferimento alla novella introdotta dall'art. 4, comma I-bis, del D.M. n. 55/2014, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 181 del 05/02/2019, ha ravvisato la necessità di fornire ulteriori indicazioni di natura meramente ricognitiva dei contenuti della (*innanzi richiamata*) deliberazione n. 469/2018;
- che più specificamente, la Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 181/2019, ha stabilito che:

1. per le cause di valore indeterminabile di cui all'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. l'onorario è determinato con l'applicazione dei seguenti parametri:
    - ordinaria importanza - complessità bassa - valori medi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000 decurtati del 50 % ex DGR n. 469/2018;
    - particolare interesse - complessità media - valori medi dello scaglione da € 52.000 a € 260.000 decurtati del 50% ex DGR n. 469/2018;
    - particolare o straordinaria importanza - complessità alta - per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, valori medi dello scaglione da € 260.000,00 a € 520.000,00 decurtato del 50% ex DGR n. 469/2018;
  2. per le cause di valore determinato superiore ad € 520.000,00 di cui all'art. 6 del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., si applica l'incremento percentuale indicato nel D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. (30%), ferma restando la decurtazione del 50% ex DGR n. 469/2018;
  3. nei giudizi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale e al Consiglio di Stato, ove siano proposti motivi aggiunti, è riconoscibile l'ulteriore compenso relativo alla sola fase introduttiva applicando i medesimi criteri di cui alla DGR n. 469/2018;
  4. nell'ipotesi di attività giudiziale penale, tra gli incarichi giudiziari in contraddittorio con l'Amministrazione di cui all'art. 4 della Convenzione, non rientrano i procedimenti penali in cui il professionista esterno già difenda l'imputato e l'Amministrazione si sia costituita parte civile successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M., per mezzo di altro difensore.
- che con la Deliberazione n. 25 del 02.09.2019 il Commissario Straordinario dell'ARPAL-Puglia ha recepito la disciplina regionale di cui alla D.G.R. n. 469/2018, con le precisazioni di cui alla D.G.R. n. 181/2019, costituendo il riferimento economico nella valutazione comparativa dei professionisti ai quali sarà stata chiesta la propria migliore offerta;
  - che con detta Deliberazione si disponeva di fare proprio anche lo schema di "Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza" approvato con la D.G.R. n. 1985/2012 ed emendato dal punto 2, lett. d)-e), del dispositivo della D.G.R. n. 469/2018, opportunamente adattato e adeguato per l'Agenzia;
  - che negli ultimi mesi si è registrato un aumento dei procedimenti di accertamento tecnico obbligatorio per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della percentuale di invalidità utile ai fini dell'iscrizione dei cittadini disoccupati negli elenchi previsti dalla L. 68/199 per il collocamento mirato, con chiamata in causa della stessa Agenzia Regionale;
  - che l'Arpal Puglia è l'Ente pubblico deputato a svolgere compiti di iscrizione al collocamento lavorativo in favore di soggetti disoccupati inseriti negli elenchi di cui all'art. 1 della Legge n. 68/99, previo riconoscimento del requisito sanitario il cui accertamento è affidato ad Organismi tecnici appositamente istituiti;
  - che questa Agenzia, laddove chiamata in causa, è tenuta a costituirsi in giudizio al solo fine di far accertare e dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva essendo noto che la competenza in *subiecta materia* è attribuita alle Commissioni mediche delle Aziende Sanitarie Locali, ex art. 4 della legge 05/02/1992, n. 104, integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo secondo il disposto di cui all'art. 20 della Legge 102/2009;
  - che tali giudizi si collocano tra le cause di valore indeterminato a complessità bassa;
  - che la posizione processuale di estraneità dell'Agenzia in tali giudizi rende di particolare semplicità l'attività di difesa richiesta al professionista esterno incaricato;

- che nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, con specifico riferimento ai procedimenti di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c. si ravvisa la necessità di modificare la “Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza”, recepita con la D.C.S. n. 25 del 02/09/2019, prevedendo che per tali specifici giudizi la liquidazione del compenso al professionista esterno incaricato avvenga nella misura fissa di € 750,00 (euro settecentocinquanta/00) oltre al riconoscimento degli accessori di tariffa e di legge e al rimborso delle spese ragionevolmente sostenute e adeguatamente documentate per lo svolgimento dell'incarico;
- che nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, con specifico riferimento ai procedimenti di valore determinato, si ravvisa la necessità di modificare la “Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza”, recepita con la D.C.S. n. 25 del 02/09/2019, prevedendo espressamente che per tali specifici giudizi la liquidazione del compenso al professionista esterno incaricato avvenga con l'applicazione dei parametri forensi di cui al D.M. Giustizia n. 55 del 10/03/2014 e ss.mm.ii., nei valori medi previsti per ciascuno scaglione, decurtati del 50%, oltre al riconoscimento degli accessori di tariffa e di legge e al rimborso delle spese ragionevolmente sostenute e adeguatamente documentate per lo svolgimento dell'incarico.

Tutto ciò premesso e richiamato, con il presente provvedimento si dispone:

- la modifica della disciplina del Conferimento degli incarichi ai legali esterni di cui alla D.G.R. Puglia n. 469/2018, con le precisazioni di cui alla D.G.R. Puglia n. 181/2019, recepita con la D.C.S. Arpal Puglia n. 25 del 02/09/2019, prevedendo espressamente che:
  - per i procedimenti di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., in ragione della particolare semplicità dell'attività di difesa richiesta, al professionista esterno incaricato, sia riconosciuto un compenso nella misura fissa di € 750,00 (euro settecentocinquanta/00), oltre agli accessori di tariffa e di legge e al rimborso delle spese ragionevolmente sostenute e adeguatamente documentate per lo svolgimento dell'incarico;
  - per i procedimenti di valore determinato la liquidazione del compenso al professionista esterno incaricato avvenga con l'applicazione dei parametri forensi di cui al D.M. Giustizia n. 55 del 10/03/2014 e ss.mm.ii., nei valori medi previsti per ciascuno scaglione, decurtati del 50%, oltre agli accessori di tariffa e di legge e al rimborso delle spese ragionevolmente sostenute e adeguatamente documentate per lo svolgimento dell'incarico;
- la modifica dello schema di “Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza” prevedendo espressamente che:
  - per i procedimenti di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., in ragione della particolare semplicità dell'attività di difesa richiesta, al professionista esterno incaricato sia riconosciuto un compenso nella misura fissa di € 750,00 (euro settecentocinquanta/00), oltre agli accessori di tariffa e di legge e al rimborso delle spese ragionevolmente sostenute e adeguatamente documentate per lo svolgimento dell'incarico;
  - per i procedimenti di valore determinato, la liquidazione del compenso al professionista esterno incaricato avvenga con l'applicazione dei parametri forensi di cui al D.M. Giustizia n. 55 del 10/03/2014 e ss.mm.ii., nei valori medi previsti per ciascuno scaglione, decurtati del 50%, oltre agli accessori di tariffa e di legge e al rimborso delle spese ragionevolmente sostenute e adeguatamente documentate per lo svolgimento dell'incarico.

**Visti** gli artt. 4 - 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;

**Visto** l'art. 7 della L.R. n. 29/2018 di "Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro ARPAL-Puglia";

**Vista** la D.G.R. n. 91 del 22/01/2019 con la quale è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 1 del 08/01/2019 di nomina dell'allora Commissario Straordinario dell'Arpal-Puglia;

**Vista** la D.C.S. n. 1 del 15/02/2019 di approvazione dell'atto di organizzazione dell'Arpal-Puglia, approvato dalla Giunta della Regione Puglia con Deliberazione n. 318 del 21/02/2019;

**Vista** la D.C.S. n. 25 del 02/09/2019 che ha disposto il recepimento, con le opportune modifiche, della D.G.R. n. 469/2018 concernente l'affidamento di incarichi a legali esterni per la **rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Puglia**;

**Vista** la D.G.R. n. 2070 del 15/12/2020, avente ad oggetto "Seguito D.G.R. n. 655/2020 e D.G.R. n. 785/2020 – Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro - ARPAL"

**Visto** l'art. 17, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016;

**Visto** l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

**RITENUTO** per tutto quanto innanzi esposto di dover modificare la disciplina del Conferimento degli incarichi ai legali esterni di cui alla D.G.R. Puglia n. 469/2018, con le precisazioni di cui alla D.G.R. Puglia n. 181/2019 ed il relativo schema di "Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza", recepiti con la D.C.S. Arpal Puglia n. 25 del 02/09/2019

#### **VERIFICA AI SENSI DEL GDPR 2016/679**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

##### **COPERTURA FINANZIARIA**

Il presente decreto non comporta, allo stato, implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e dallo stesso non deriva alcun onere immediato a carico del Bilancio dell'Agenzia.

Si sottopone l'esito dell'istruttoria come sopra illustrata ed allo scopo si attesta:

- che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria e che il presente schema di decreto è conforme alle risultanze istruttorie;
- che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente e che è stato predisposto documento che deve essere utilizzato per la pubblicità legale;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012.

**La Dirigente**  
**U.O. Coordinamento di Staff**  
**Area Affari Legali**  
**Avv. Francesca Serpino**

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

**Vista** l'istruttoria espletata;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito

##### **DECRETA**

per i motivi indicati in premessa e qui espressamente e integralmente richiamati per costituirne parte integrante ed essenziale:

1. di modificare la disciplina del conferimento degli incarichi ai legali esterni di cui alla D.G.R. Puglia n. 469/2018, con le precisazioni di cui alla D.G.R. Puglia n. 181/2019, recepita con la D.C.S. Arpal Puglia n. 25 del 02/09/2019, prevedendo espressamente che:

- per i procedimenti di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., in ragione della particolare semplicità dell'attività di difesa richiesta, al professionista esterno incaricato sia riconosciuto un

compenso nella misura fissa di € 750,00 (euro settecentocinquanta/00), oltre agli accessori di tariffa e di legge e al rimborso delle spese ragionevolmente sostenute e adeguatamente documentate per lo svolgimento dell'incarico;

- per i procedimenti di valore determinato la liquidazione del compenso al professionista esterno incaricato avvenga con l'applicazione dei parametri forensi di cui al D.M. Giustizia n. 55 del 10/03/2014 e ss.mm.ii., nei valori medi previsti per ciascuno scaglione, decurtati del 50%, oltre agli accessori di tariffa e di legge e al rimborso delle spese ragionevolmente sostenute e adeguatamente documentate per lo svolgimento dell'incarico;

2. di modificare, per l'effetto, lo schema di "Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza" secondo il modello allegato sub "A" al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante ed essenziale, prevedendo espressamente che:

- per i procedimenti di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., in ragione della particolare semplicità dell'attività di difesa richiesta, al professionista esterno incaricato sia riconosciuto un compenso nella misura fissa di € 750,00 (euro settecentocinquanta/00), oltre agli accessori di tariffa e di legge e al rimborso delle spese ragionevolmente sostenute e adeguatamente documentate per lo svolgimento dell'incarico;

- per i procedimenti di valore determinato la liquidazione del compenso al professionista esterno incaricato avvenga con l'applicazione dei parametri forensi di cui al D.M. Giustizia n. 55 del 10/03/2014 e ss.mm.ii., nei valori medi previsti per ciascuno scaglione, decurtati del 50%, oltre agli accessori di tariffa e di legge e al rimborso delle spese ragionevolmente sostenute e adeguatamente documentate per lo svolgimento dell'incarico

3. rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

4. pubblicare il presente atto all'Albo pretorio e nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'ARPAL-Puglia ai sensi della normativa vigente.

Il presente provvedimento:

- viene redatto in unico originale e si compone di n. 6 (sei) facciate e di n. 1 Allegato "A" composto di n. 5 (cinque) facciate;
- non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Agenzia trattandosi di semplice provvedimento di approvazione di atti amministrativi;
- sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale e nell'Albo Pretorio online dell'ARPAL-Puglia.

**Il Direttore Generale  
Dott. Massimo Cassano**

## CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE E DI RAPPRESENTANZA

(Cont. \_\_\_\_\_)

L'ARPAL-PUGLIA, con sede in Bari, Viale Luigi Corigliano n. 1, in persona del Dott/Avv. \_\_\_\_\_  
nella sua qualità di Dirigente U.O. Coordinamento di Staff- Area Affari Legali, domiciliato presso la sede dell'Ente

e

l'Avv. \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, con studio sito in \_\_\_\_\_ ( ) alla  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_ p.iva \_\_\_\_\_ PEC: \_\_\_\_\_.

### PREMESSO

che le parti, come innanzi indicate, intendono con il presente atto disciplinare il rapporto di affidamento di incarico professionale per il contenzioso \_\_\_\_\_ in conformità a quanto statuito con la D.C.S. n. 25/2019, come modificata ed integrata dal D.D.G. n. 155 del 25.10.2022, che il professionista officiato, con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara di conoscere, approvare e recepire integralmente, compreso l'allegato.

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue.

### ART. 1) OGGETTO DELL'INCARICO

L'ARPAL-Puglia affida all'Avv. \_\_\_\_\_, che accetta, l'incarico di rappresentarla e difenderla nel giudizio pendente innanzi al \_\_\_\_\_ proposta da/contro \_\_\_\_\_. L'incarico è conferito solo per il presente grado. Per gli eventuali ulteriori gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere specifica ed ulteriore determinazione.

### ART. 2) DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso per le prestazioni professionali inerenti il presente incarico viene così pattuito, in applicazione di quanto stabilito dalla D.C.S. n. 25/2019, come modificata ed integrata dal D.D.G. n. 155 del 25.10.2022.

In particolare, il valore della controversia viene convenzionalmente così stabilito:

- di valore determinato in € \_\_\_\_\_
- di valore indeterminabile - ordinaria importanza/complessità bassa da € 26.000,00 a € 52.000,00;
- di valore indeterminabile - particolare interesse/complessità media da € 52.000,00 a € 260.000,00;
- di valore indeterminabile - particolare/straordinaria importanza/complessità da € 52.000,00 a € 520.000,00;
- di valore determinato superiore ad € 520.000,00.

Ai fini della stipula della presente convenzione, pertanto,

- viene fatta applicazione della relativa tabella dei parametri forensi di cui al D.M. Giustizia n. 55 del 10/03/2014 e ss.mm.ii., in relazione alle fasi dell'intero giudizio, nei valori medi decurtati del 50%;
- in ragione della particolare semplicità dell'attività di difesa richiesta (accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c.), è riconosciuto un compenso nella misura fissa di € 750,00 (euro settecentocinquanta/00), oltre agli accessori di tariffa e di legge e al rimborso delle spese ragionevolmente sostenute e adeguatamente documentate per lo svolgimento dell'incarico.

L'incarico viene dunque conferito a fronte di un corrispettivo complessivo pari a € \_\_\_\_\_ (pari a € \_\_\_\_\_ a titolo di compenso tabellare/fisso, € \_\_\_\_\_ per spese generali 15%, € \_\_\_\_\_ per CNA 4%, € \_\_\_\_\_ per IVA 22%, da dedurre € \_\_\_\_\_ per ritenuta d'acconto 20% su onorari e spese). Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettarie.

Il pagamento del compenso avverrà solo al completamento della prestazione professionale, con la comunicazione all'Amministrazione dell'esito finale del giudizio (sentenza, decreto di omologa, ordinanza). Sul predetto compenso l'ARPAL-Puglia potrà erogare, se richiesto, un acconto nella misura del 30% del compenso pattuito, comprensivo di spese generali e CNA ed IVA, se dovuta. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.

La liquidazione della restante parte del compenso avverrà al completamento della prestazione professionale con la comunicazione all'Amministrazione dell'esito finale del giudizio (sentenza, decreto di omologa, ordinanza), in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività effettivamente svolta dal professionista. Da tale importo verrà sottratto l'acconto versato. Ai sensi dell'art. 2233 del cod. civ., il professionista riconosce che la misura del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico e al decoro della Professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

A seguito di sentenza o altro provvedimento giudiziario favorevole, divenuto definitivo, recante la condanna della controparte a rifondere all'ARPAL-Puglia le spese di giudizio, spetta all'avvocato officiato la maggior somma tra l'importo pattuito in convenzione e quella liquidata dal Giudice in danno del soccombente, solamente ove quest'ultima risulti effettivamente recuperata ed introitata al bilancio dell'Ente. Il termine di conclusione del procedimento di liquidazione di tale maggior somma decorre pertanto dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento giudiziale favorevole.

### **ART. 3) MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO**



Il Professionista è tenuto all'osservanza delle leggi, delle normative e dei principi giurisprudenziali che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell'obbligo deontologico di aggiornamento professionale. Il Professionista deve far pervenire all'ARPAL-Puglia la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta ed informare prontamente l'Agenzia, a mezzo posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza (memorie proprie e di controparte, motivi aggiunti, provvedimenti del Giudice), nonché da questa informarsi dell'eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi o circostanze che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa. Il Professionista è tenuto a richiedere la riunione dei giudizi aventi il medesimo oggetto.

#### **ART. 4) OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA**

Il Professionista si obbliga:

- a non accettare incarichi in contraddittorio con l'ARPAL-Puglia o con la Regione Puglia o nei quali l'Arpal-Puglia sia comunque interessata, oltre a dichiarare di non averne;
- a comunicare prontamente all'Arpal-Puglia l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
- a far osservare le stesse norme dagli Avvocati corrispondenti;
- a non azionare procedure monitorie in danno dell'Arpal-Puglia prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento.

Il Professionista comunica gli estremi della propria assicurazione da RC professionale:

Compagnia: \_\_\_\_\_, numero di polizza: \_\_\_\_\_, data di scadenza \_\_\_\_\_, massimale € \_\_\_\_\_, e si impegna a tenere attiva una copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e/o disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni d'incompatibilità, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del cod. civ. e revocare il mandato conferito.

#### **ART. 5) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

Il Professionista incaricato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

#### **DICHIARA**

- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32-*quater* del codice penale;

- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale e di non avere incarichi giudiziari in contraddittorio con l'Arpal Puglia o con la Regione Puglia o nei quali comunque l'Arpal Puglia sia interessata.

#### **ART. 6) ONERI FISCALI**

La presente scrittura è redatta in unico originale, in bollo, ed è soggetta a trascrizione in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

#### **ART. 7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per l'effetto del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, con il presente atto l'Avv. \_\_\_\_\_ viene nominato per conto del titolare ARPAL-Puglia, "autorizzato" al trattamento dei dati relativi al contenzioso affidato. L'Arpal Puglia informa che i dati forniti dall'Avvocato incaricato saranno trattati per le finalità connesse all'espletamento dell'incarico e non saranno oggetto di diffusione. La nomina ad "autorizzato" al trattamento avrà validità per il tempo di durata dell'incarico conferito e cesserà al completamento dell'incarico. L'autorizzato è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le relative norme. In particolare, si impegna a:

- utilizzare i dati solo per finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra utilizzazione;
- nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare tutte le idonee misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- di adottare tutte le misure di sicurezza previste dalle disposizioni vigenti, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi;
- informare gli interessati, al momento della raccolta dei dati, sulle finalità della rilevazione e relativo titolare e sulla natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati;
- trasmettere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante.

#### **ART. 8) NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari \_\_\_\_\_

Avv. \_\_\_\_\_

Il Dirigente

U.O. Coordinamento di Staff  
Area Affari Legali  
Avv./Dott. \_\_\_\_\_

Il presente contratto viene redatto in un unico originale ed è soggetto all'imposta di bollo assolta dall'Avv.  
\_\_\_\_\_ in base all'art. 2 - Allegato A del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Bari, \_\_\_\_\_

Il Dirigente  
U.O. Coordinamento di Staff  
Area Affari Legali  
Avv./Dott. \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. il Professionista dichiara di approvare specificamente gli artt. 2 (Determinazione del compenso), 3 (Modalità di espletamento dell'incarico), 4 (Obblighi del professionista).

Bari \_\_\_\_\_

Avv. \_\_\_\_\_

Il Dirigente  
U.O. Coordinamento di Staff  
Area Affari Legali  
Avv./Dott. \_\_\_\_\_